# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA ---

(N. 1440)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro delle Finanze (MALFATTI)

NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1978

Estensione ai modelli di utilità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, relative alla concessione di licenze obbligatorie sui brevetti di invenzione e modifica delle tasse sulle concessioni governative per i brevetti di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 23 maggio 1977, n. 265, è stata aumentata la durata del brevetto per modelli di utilità e del brevetto per modelli e disegni ornamentali fissandola rispettivamente in 10 e 15 anni a decorrere dalla data di deposito delle domande.

Non si è provveduto, invece, contestualmente, all'adeguamento delle tasse di concessione governativa alla maggiore durata del brevetto nonostante che la necessità dell'adeguamento sia più volte emersa nel corso della discussione parlamentare, come può rilevarsi dai resoconti delle sedute del 31 marzo e del 14 ottobre 1976 della Commissione industria del Senato e dell'11 maggio 1977 della Commissione industria della Camera dei deputati.

Nella situazione attuale, pertanto, la tassa di concessione governativa per i brevetti di modelli risulta estremamente esigua, specie in rapporto con le corrispondenti tasse dovute per mantenere in vigore i brevetti di invenzione. Basta considerare, infatti, che per un modello di utilità, ora della durata di

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dieci anni, sarebbe attualmente dovuta una tassa di lire 13.000 (ora pagabili anche in rate quinquennali), mentre per lo stesso periodo di durata dei brevetti d'invenzione debbono essere pagate annualità per complessive lire 241.500.

Ancora più inadeguata appare la tassa per i modelli e disegni ornamentali, i quali, per lo stesso importo di lire 13.000, usufruiscono di una durata di ben 15 anni.

Occorre inoltre osservare che, nella predetta legge n. 265, nessuna norma transitoria è stata prevista per l'applicazione della nuova normativa ai brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, nonchè alle relative domande ancora pendenti.

Si è reso pertanto necessario predisporre l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 si estendono ai modelli di utilità le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, relative alla concessione di licenze obbligatorie sui brevetti d'invenzione.

Detta estensione è conseguente al fatto che i modelli di utilità sono, per loro natura, simili a certi tipi di invenzioni. L'istituto della licenza obbligatoria è stato finora praticamente inapplicabile ai predetti modelli a causa della troppo breve durata ed ai tempi lunghi stabiliti, invece, per la concessione di dette licenze obbligatorie.

Inoltre la tabella *A* ha dovuto essere integrata con l'indicazione, ai punti 4) e 5), delle stesse tasse per la domanda e per la concessione di licenza obbligatoria già in vigore per i brevetti d'invenzione.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione della lettera c) del secondo comma dell'articolo 10 e del primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411. L'abrigazione della lettera c) del via i termini di cui all'articolo 51 del regio decreto n. 1127 sui brevetti d'invenzione, risulta opportuna in considerazione della maggiore durata di protezione prevista dalla legge 23 maggio 1977, n. 265, e del fatto

che il pagamento della tassa di concessione è ora consentito anche in rate quinquennali. In conseguenza a detta abrogazione, la durata della sospensione dal pagamento della tassa di concessione prevista per gli inventori indigenti viene, in base al disposto dell'articolo 1 del citato regio decreto n. 1411, portata a cinque anni analogamente a quanto stabilito dal predetto articolo 51 per i brevetti d'invenzione.

L'abrogazione del primo comma dell'articolo 13 è in relazione alla estensione ai modelli di utilità dell'istituto della licenza obbligatoria.

Per quanto riguarda il necessario adeguamento delle tasse, nell'articolo 3 è stato proposto il nuovo ammontare delle stesse facendo rinvio ad una apposita tabella A, allegata. Nel predisporre detta tabella si sono tenute presenti le attuali differenze dell'importo delle tasse per la concessione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, da una parte, e delle tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni, dall'altra, rapportandole poi al nuovo periodo di durata.

Nella predetta tabella, oltre alle tasse di concessione con il nuovo importo e alle nuove tasse per la domanda e per la concessione di licenza obbligatoria, si è ritenuto opportuno riportare, per comodità di consultazione, le altre tasse riferentisi ai brevetti in questione con gli importi invariati rispetto a quelli attuali. Si tratta, in effetti, delle tasse fissate ai punti 1), 3), 6), 7) e 8) del n. 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, quale già modificata, per quanto riguarda gli importi, dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, e dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216. Pertanto la tabella A sostituisce integralmente il punto 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Gli articoli 4, 5 e 6 contengono disposizioni transitorie.

# LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, con l'articolo 4 si prevede un termine entro il quale, per tutte le domande di brevetto ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà provvedersi all'integrazione della tassa di concessione già versata onde adeguarla alla maggiore durata del periodo di protezione connesso con il brevetto richiesto.

L'articolo 5 si riferisce invece ai brevetti già concessi ed ancora validi alla data di entrata in vigore della legge n. 265 del 1977, al fine di farli beneficiare della maggiore durata a condizione che, entro il termine di scadenza dei quattro anni di validità precedentemente previsti o, se già scaduto, en-

tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, venga comprovato l'avvenuto pagamento dell'integrazione dovuta per il prolungamento della durata. Gli importi per detta integrazione sono specificati nella tabella *B* allegata, la quale tiene conto della tassa di concessione già versata e del periodo di maggiore durata attribuibile.

Con l'articolo 6, infine, si è ritenuto opportuno prevedere, per i casi di cessioni, concessioni o licenze concernenti i brevetti attualmente in vigore, la stessa disciplina che, in analoga situazione, fu adottata con l'articolo 15 del citato regio decreto n. 1411.

# LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# DISEGNO DI LEGGE

# Art. 1.

I modelli di utilità sono soggetti alla concessione di licenze obbligatorie. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849.

# Art. 2.

È abrogata la lettera c) del secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

È abrogato il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

# Art. 3.

L'allegata tabella *A* sostituisce il punto 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata, per quanto riguarda gli importi, dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, e dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216.

# Art. 4.

La tassa di concessione governativa, versata per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato concesso il relativo brevetto, deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella A.

Detta integrazione, che può anche riferirsi alla sola rata per il primo quinquennio, deve essere effettuata entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge; trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della stessa soprattassa di cui al punto 12) della tabella A.

# LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 5.

I brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, non era esaurito il periodo di validità di quattro anni, possono beneficiare della maggiore durata stabilita dalla predetta legge a condizione che, entro il termine di scadenza dei quattro anni e, se questo è già scaduto, entro tre mesì dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia trasmessa all'Ufficio centrale brevetti l'attestazione comprovante il versamento dell'integrazione della tassa di concessione governativa indicata nella allegata tabella *B*.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, la predetta attestazione può essere fatta pervenire all'Ufficio nei sei mesi successivi con l'importo maggiorato della stessa soprattassa di cui al punto 12) della tabella A.

#### Art. 6.

Nel caso di concessioni o di licenze che si protraggono fino alla scadenza del termine di durata del brevetto previsto anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, il concessionario o licenziatario, salvo patto contrario, potrà continuare, mediante compenso, nell'esercizio dei diritti concessigli. Se le parti non si accordano circa l'ammontare del compenso, senza pregiudizio della facoltà delle stesse di adire l'autorità giudiziaria, questo sarà fissato da un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del domicilio del concessionario o licenziatario e, se questi non ha domicilio nel territorio dello Stato, dal Presidente del Tribunale di Roma.

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A

# TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ E DI BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

<ol> <li>A) Brevetto per modelli di utilità</li> <li>Per la domanda di brevetto .</li> <li>Per la concessione di brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione</li> </ol>	Lire   8.500   120.000	9) Per la concessione di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in una unica soluzione	<i>Lire</i> 360.000
<ul> <li>3) Per la concessione di brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:</li> <li>a) rata per il primo quinquennio</li> <li>b) rata per il secondo quinquennio</li> </ul>	60.000	10) Per la concessione di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:  a) rata per il primo quinquen-	
4) Per la domanda di licenza obbligatoria	78.000	nio	120.000
5) Per la concessione della licenza	260.000	quennio	160.000 240.000
B) Brevetto per modelli e disegni ornamentali		C) Brevetto per modelli di utilità	
6) Per la domanda di brevetto	8.500	e brevetto per modelli e disegni ornamentali	
<ul><li>7) Per la concessione di brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione</li><li>8) Per la concessione di brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:</li></ul>	180.000	<ul><li>11) Per la lettera d'incarico</li><li>12) Per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)</li></ul>	5.500 17.000
<ul><li>a) rata per il primo quinquennio</li></ul>	60.000	13) Per il differimento della visione pubblica	8.500
quennio	80.000 120.000	14) Per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	17.000

# LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B

# INTEGRAZIONE DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI BREVETTI PER MODELLI

A) Brevetto per modelli di utilità per il prolungamento della durata a 10 anni	<i>Lire</i> 72.000	del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411):
B) Brevetto per modelli e disegni ornamentali per il prolunga- mento della durata a 15 anni .	132.000	<ol> <li>per il prolungamento della durata a 15 anni, se l'integrazione è pagata in una unica soluzione 264.000</li> <li>se l'integrazione è pagata in due rate:</li> </ol>
C) Brevetto di un tutto o una se- rie omogenea di modelli o di- segni (a norma dell'articolo 6	:	<ul> <li>a) per il prolungamento della durata a 10 anni 180.000</li> <li>b) per l'ulteriore prolungamento a 15 anni 200.000</li> </ul>